

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
delibera a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 Decreto Legislativo 50/2016
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Codice degli appalti pubblici";
- VISTO il D.P.R. 15/11/2012 n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture";
- VISTO il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- VISTA la Legge 31/12/2009 n. 196 "Legge di contabilità e Finanza pubblica";
- VISTA la Legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come modificato dal D.Lgs. 25/5/2016 n. 97;
- VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n. 114 "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari";
- VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato il 31.03.2023
- VISTA la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025;
- VISTO lo Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2023-2025;
- VISTO l'aggiornamento del Bando tipo n.1/2021 dell'ANAC, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera 773 e successive integrazioni di cui alla delibera n.154 del 16/03/2022;
- VISTO il D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (c.d. decreto sostegni ter), convertito con L. 28 marzo 2022, n. 25 con cui è stata prevista – sino al 31 dicembre 2023 – l'introduzione obbligatoria, nei documenti di gara iniziali pubblicati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, delle clausole di revisione prezzi previste dall'art. 106, c.1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016;
- CONSIDERATO che tra i suoi compiti istituzionali la Direzione Generale ha quello di garantire il servizio di manovalanza occasionale ed urgente connessa e non connessa ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche di proprietà o in disponibilità della ditta ed eventuale fornitura di materiali da imballaggio di

proprietà o in disponibilità della ditta per le esigenze centrali e periferiche delle Forze Armate;

- VISTO il bando di gara con cui è stata indetta una gara dematerializzata a procedura aperta a nove lotti, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016;
- VISTO che il lotto 6 è stato aggiudicato alla società Mara coop. a r.l.;
- VISTO il ricorso proposto dalla società SAMIR Global Service s.r.l. volto ad ottenere, previa sospensione cautelare, l'annullamento della aggiudicazione di cui sopra e il conseguente subentro nel contratto "*eventualmente*" stipulato, nonché, solo in subordine, l'annullamento del bando di gara limitatamente al lotto 6;
- VISTA l'ordinanza n. 817/2023 con cui il Tar Lazio ha rigettato la prefata istanza cautelare ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta nei confronti della ditta Mara;
- VISTO il contratto stipulato con la società Mara coop. a r.l. n. 1152 di repertorio in data 28.02.2023 approvato con decreto n. 6 del 14.03.2023, registrato da U.C.B. in data 28.03.2023 con il n. 128 e dalla Corte dei Conti in data 04.04.2023 con il n. 844, regolante il servizio fino al 31.12.2023;
- VISTA la sentenza n. 6259, in data 11.04.2023, con cui il Tar Lazio, ha accolto il ricorso principale nei limiti dell'interesse azionato da parte ricorrente, annullando il bando di gara "*limitatamente alla procedura avente ad oggetto il lotto 6*" e, contestualmente, ha respinto il ricorso incidentale;
- TENUTO CONTO che la società Mara Cooperativa a r.l. attuale titolare del summenzionato contratto ha appellato la richiamata sentenza chiedendone "*l'annullamento previa sospensione*";
- CONSIDERATO che la società Gruppo SAMIR Global Service s.r.l. ha proposto, previa sospensione della suddetta pronuncia, appello incidentale al fine di conseguire la riforma della sentenza nella parte in cui non ne ha dichiarato il subentro nell'aggiudicazione della gara;
- CONSIDERATO che con ordinanza n. 2132/2023 del 26.05.2023, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla società Mara coop. a r.l. ritenendo che "*... le valorizzate esigenze cautelari non appaiono connotate da gravità ed irreparabilità, trattandosi, sotto un primo profilo, di affidamento di un complessivo servizio per il quale risulta, in concreto, coinvolto un unico lotto e palesandosi, all'occorrenza, praticabile, sotto distinto profilo, non solo il sollecitato subentro ma anche, in alternativa, l'eventuale affidamento interinale diretto, con gara ponte*" ed ha fissato la trattazione della controversia nel merito, all'udienza del 12.10.2023;
- VISTO il fg. M_D A61024F REG2023 0010534 01-06-2023 con il quale la scrivente Stazione appaltante ha comunicato alle parti interessate, in ottemperanza alla pronuncia del Tar Lazio, l'indizione di una nuova procedura di gara autorizzando, nelle more, l'Aeronautica Militare a provvedere al servizio in autonomia amministrativa fino al 31.12.2023;

VISTO	il fg. M_D A61024F REG2023 0010535 in data 01-06-2023 con cui questa Stazione appaltante ha richiesto all'Aeronautica Militare di indicare l'esigenza logistica e la relativa copertura economica per l'anno 2024;
CONSIDERATO	che l'importo presunto segnalato dall'Aeronautica Militare con foglio M_D ARM003 REG2023 0069208 in data 12-06-2023, per l'anno 2024, ammonta ad € 532.786,89 – periodo 1.01.2024 – 31.12.2024;
VISTO	il D.M. BL/414 del 3.11.2022 che attribuisce gli occorrenti poteri di spesa sui capitoli non inclusi nel C.R.A. di S.M.D.;
CONSIDERATO	che al fine di garantire, in modo continuativo l'esigenza della predetta Forza Armata per il periodo di cui sopra, si ritiene di procedere alla pubblicazione di bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in ambito europeo – lotto unico – per l'anno 2024 con possibilità di ricorso alla procedura negoziata nei due anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con riserva di esercitare opzione di proroga per un periodo massimo di sei mesi;
VISTO	il progetto generale redatto ai fini della ripetibilità dell'appalto alle stesse condizioni ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 comma 5 l'importo di € 532.786,89 IVA esclusa potrà essere aumentato di € 1.065.573,78 IVA esclusa e che in caso di imprevedibili esigenze si potrà ricorrere ad atti aggiuntivi nei limiti del 50% del contratto con un conseguente aumento pari ad € 799.180,33 IVA esclusa e, pertanto, il valore complessivo dell'appalto per il triennio 2024-2026 potrà ammontare complessivamente ad € 2.397.541,00 IVA esclusa;
TENUTO CONTO	che ove la A.D. intenda avvalersi dell'opzione di proroga di cui all'art. 106 comma 11 di durata semestrale l'importo a base di gara potrà essere aumentato di ulteriori € 266.393,445 IVA esclusa;
ACCERTATO	che per i servizi da approvvigionare non sono attive convenzioni CONSIP;
VISTA	la circolare MEF prot. N. 0065103/2019 in data 6.06.2019;
RITENUTO	di ricorrere al "sistema informatico di negoziazione" in modalità ASP (Application Service Provider) di CONSIP S.p.A. ai sensi dell'Accordo sopra citato;
CONSIDERATO	che sulla base di quanto stabilito dalla Determinazione n. 3/2008 sulla sicurezza dell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture emanata in data 5 marzo 2008 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il servizio di manovalanza in parola genera interferenze e che, pertanto, questa stazione appaltante ha predisposto un "D.U.V.R.I. statico" (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), che descrive le linee generali delle situazioni e delle azioni necessarie ad individuare e prevenire i rischi da interferenze nel servizio in argomento;
CONSIDERATO	che il "D.U.V.R.I. statico", descrivendo le attività principali del servizio e identificando i conseguenti rischi, individua le contromisure necessarie all'eliminazione degli stessi in accorgimenti comportamentali ovvero nell'impiego di segnaletiche particolari;

RITENUTO	che tutti i materiali necessari alla prevenzione degli individuati rischi da interferenze nello svolgimento del servizio di che trattasi dovranno essere forniti a cura di ciascun EDR interessato;
CONSIDERATO	che, conseguentemente, i costi relativi all'adozione delle misure di sicurezza indicate nel "D.U.V.R.I. statico" sono pari a zero;
TENUTO CONTO	che sulla base del suindicato documento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il responsabile di ogni singolo EDR redigerà di concerto con l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, un "D.U.V.R.I. dinamico" che descriva puntualmente in concreto le situazioni di interferenza dei luoghi ove verranno svolti i servizi oggetto del citato contratto;
RITENUTO	che solo in tale ambito potranno essere individuati eventuali costi relativi ad ulteriori misure di sicurezza, non contemplate nel "D.U.V.R.I. statico" in quanto connesse alle peculiari caratteristiche ambientali e/o strutturali di ciascun E.D.R., da adottarsi al fine di eliminare i rischi interferenziali. Di tali costi dovrà farsi carico l'EDR interessato;
VISTO	che la complessità dell'appalto, riferito a numerose tipologie di prestazioni relative ad una pluralità di sedi riconducibili a diversi centri di costo, rende onerosa l'attività di raccolta e di verifica della documentazione necessaria alla liquidazione, e che il termine di emissione dell'ordine di pagamento va fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture complete della buona esecuzione e di tutti gli allegati all'uopo previsti dal contratto ai sensi dell'art.4 comma 4 D.Lgs 231/2002;
VISTO	l'art 95 D. Lgs. n. 50/2016 che prevede l'aggiudicazione per i servizi ad alta intensità di manodopera esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO	che, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio sopra citata, la gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi massimi: 70 offerta tecnica e 30 offerta economica. Per quanto riguarda l'offerta economica, sarà presente uno sconto unico percentuale applicato come ribasso al prezzo base palese e al concorrente verrà richiesto di esprimere un ribasso sull'aggio posto a base d'asta, pari al 5% (cinque per cento), espresso in percentuale sul totale costo orario previsto per gli operai di vari livelli, (variabili a seconda del tipo di prestazione richiesta) dal CCNL (parte economica) per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto per conto dell'amministrazione Difesa e successivi aggiornamenti. Tale percentuale non è da intendersi comprensiva di IVA. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, D. Lgs. n. 50/2016, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono costituiti dall'importo dei costi orari previsti dalle tabelle di cui al D.D. n. 62 del 20.10.2020 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i livelli di inquadramento interessati, al verificarsi della relativa prestazione e per il tempo necessario al suo espletamento;
TENUTO CONTO	che l'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della peculiarità del servizio consistente in manovalanza "occasionale ed urgente", dell'importo contrattuale a base di gara tale da consentire la partecipazione delle P.M.I. tenuto

conto delle fasce di abilitazione richieste ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.M. 221/2003, nonché della necessità di omogeneizzare il servizio stesso in quanto l'esigenza attiene ad una sola Forza Armata (Aeronautica Militare) in un'ottica di efficienza ed economicità rispetto agli obbiettivi da perseguire.

D E T E R M I N A

In esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 6259/2023, è autorizzata la gara dematerializzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in ambito europeo, lotto unico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, nei termini previsti dal bando di gara e dal disciplinare, per l'importo presunto per l'anno 2024 pari a **€ 532.786,89** IVA esclusa (**€ 650.000,00** IVA inclusa), con espressa riserva di revoca dei relativi atti in caso di accoglimento di uno dei gravami citati nelle premesse.

L'importo di **€ 532.786,89** potrà essere aumentato di **€ 1.065.573,78** IVA esclusa (**€ 1.300.000,00** IVA inclusa) per il biennio 2025-2026 in caso di ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, D. Lgs. 50/2016. In caso di ricorso ad atti aggiuntivi per il periodo 2024-2026 nei limiti del 50% importo complessivo degli stessi ammonterà ad **€ 799.180,33** IVA esclusa (**€ 975.000,00** IVA inclusa) che potrà essere ulteriormente elevato di un importo pari ad **€ 266.393,445** IVA esclusa in caso di opzione di proroga semestrale di cui all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' assicurata la pubblicità legale secondo la normativa vigente.

La spesa suddetta graverà sul capitolo 4539/13 dell'E.F. 2024.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e stipula e responsabile del trattamento dei relativi dati è il Dottor Luciano SPOSATO.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Teresa ESPOSITO